

ALLEGATO "C" REP. 78752 RACC. 39289
STATUTO

Art. 1 – Costituzione della Fondazione e scopo

È costituita la Fondazione con denominazione "*MARCA TREVISO*"

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha per oggetto l'attività di ideazione, progettazione, gestione operativa, economica e finanziaria di attività ed azioni afferenti il turismo, la cultura, il paesaggio e l'ambiente nel territorio Veneto.

La Fondazione riconosce il valore: delle tipicità del territorio; della storia, dello spirito, delle conoscenze, degli usi e dei costumi delle popolazioni che lo abitano; dell'espressione culinaria della cultura popolare; della bio-diversità tipica delle diverse aree geografiche; dello sviluppo turistico in funzione della diffusione della conoscenza della cultura popolare e della ricreazione dello spirito umano; dell'attività di organizzazione turistica quale veicolo di promozione socio-culturale ed economica del territorio.

La Fondazione riconosce la bellezza del paesaggio, la sua salvaguardia e la sua valorizzazione, come elementi fondamentali per l'arricchimento dell'individuo nonché per il miglioramento della condizione umana e della società civile.

La Fondazione si propone, fra l'altro, di concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La Fondazione è stata costituita mediante la trasformazione del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso.

Art. 2 – Attività

La Fondazione ha la finalità di provvedere alla promozione del turismo nella Regione Veneto, intendendo l'organizzazione e l'esercizio dell'attività turistica quale veicolo primario per lo sviluppo economico, nonché per la promozione, la diffusione della conoscenza e il condiviso godimento dei tesori naturali e culturali del territorio.

La promozione del turismo nella Regione Veneto può avvenire nelle forme più differenti, primariamente tramite l'ideazione, lo studio, lo sviluppo e la concreta realizzazione di tutte le iniziative coerenti con lo scopo. Tutte le attività potranno essere svolte autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati.

La Fondazione, avvalendosi anche delle strutture accreditate dei Soci, si propone, fra l'altro, di organizzare iniziative volte a supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese e a favorire la imprenditorialità, quali corsi di formazione e altre attività inerenti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese legate, direttamente e/o indirettamente, al turismo in Veneto.

La Fondazione potrà effettuare servizi di consulenza e assistenza tecnica, anche mediante la partecipazione a progetti finalizzati, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle proprie attività caratterizzanti. L'attività svolta dalla Fondazione sarà sinergica con le attività proprie di Enti Pubblici e/o misto pubblico privato (Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Intese Programmatica d'Area, ecc.), soggetti privati (Consorzi di Imprese,

Reti d'Imprese, Associazioni di Categoria, Imprese Singole, Tavoli di Confronto, OGD, Singole imprese aggregate, UNPLI, Istituti di Credito/Banche, altre Fondazioni Culturali, Musei, ecc.) e dei Partecipanti Fondatori, di Indirizzo e Sostenitori. In particolare la Fondazione provvede anche a: a) elaborare richieste, anche per conto di terzi, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici e privati; b) partecipare, anche per conto di terzi, agli eventuali procedimenti a pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria; c) predisporre e attuare ogni iniziativa necessaria in relazione alla progettazione ed alla attuazione delle attività ideate nei settori citati; d) promuovere iniziative volte alla più ampia diffusione dei prodotti turistici in Veneto; e) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.

Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo e incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento, rappresentata dagli abitanti e dalle imprese, nonché dalle altre organizzazioni pubbliche e private del territorio. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento in tutti i momenti decisionali ed attuativi.

A titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

- Realizzare e/o partecipare Fiere (in Italia ed all'Estero);
- Realizzare e/o partecipare a Workshop ed incontri b2b (in Italia ed all'Estero);
- Realizzare e/o partecipare a Fam trip ed educational tour per operatori ed intermediari nazionali ed esteri della domanda turistica, agro-alimentare, e di settori a quest'ultimi affini;
- Realizzare e/o partecipare a Fam trip ed educational tour per giornalisti nazionali ed esteri del settore: turistico, ambientale, naturalistico, culturale, agro-alimentare;
- Progettazione, gestione, manutenzione, valorizzazione e riqualificazioni ambientali di itinerari e sentieri pedonali, cicloturistici, equestri, ecc. anche attraverso la creazione di progetti di fund raising; la Fondazione, a sua volta, potrà affidare – in parte o totalmente - ad imprese aderenti ad una delle associazioni economiche partecipanti alla stessa incarichi per la funzioni di cui sopra.
- Affiancare e gestire eventi culturali (Mostre d'Arte, Spettacoli, ecc.);
- La Fondazione si propone, fra l'altro, di concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità degli Enti del territorio provinciale, della OGD e/o del Veneto (se richiesto) specificamente individuati nel contratto di servizio, al fine di promuovere la conoscenza di tale pa-

trimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;

- conservare, valorizzare e gestire, al fine di cui al precedente c.v., i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità della Fondazione;
- conservare, valorizzare e gestire, al fine di cui al precedente c.v, i beni del patrimonio culturale di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione o a questa affidati mediante apposita convenzione;
- contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del sistema culturale del Territorio della OGD e/o del Veneto (se richiesto), inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, fra l'altro, dei servizi e dei beni culturali, museali, teatrali, turistici, ambientali e paesaggistici;
- ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell'ambito del Territorio della OGD e/o del Veneto (se richiesto);
- gestire i servizi affidati dalle Camere di Commercio aderenti o da altri Soci Fondatori, Sostenitori o Partecipanti di Indirizzo, ovvero altri Soggetti richiedenti per la realizzazione di attività di *destination management*;
- Gestire, anche previa la collaborazione di soggetti terzi, le attività di accoglienza ed informazione al turista (IAT) ai sensi della vigente norma regionale.

La Fondazione, ancora, si candida per lo svolgimento delle seguenti **Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse** come di seguito descritte:

- conserva, valorizza, promuove, organizza e gestisce i beni di cui al precedenti punti;
- promuove e realizza iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti i beni culturali del territorio;
- promuove e realizza eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l'identità locale;
- progetta e organizza, avvalendosi anche delle strutture accreditate dei Soci, corsi di formazione, *stages*, *master*, seminari o altre attività formative, e istituisce e concede premi, sovvenzioni e borse di studio, nei settori d'interesse della Fondazione
- svolge attività editoriale nei settori d'interesse della Fondazione;
- finanzia direttamente gli interventi di cui sopra o reperisce le relative risorse, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione;

A tal fine, la Fondazione può anche svolgere altre attività, quali:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodata-

ria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri Enti Pubblici e/o Privati;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali (anche di proprietà di terzi, come le CCIAA) e servizi aggiuntivi agli scopi di cui ai precedenti commi;
- indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- progettare e gestire attività di fund raising;
- stipulare convenzioni con cooperative sociali, enti di promozione, di cui alle vigenti norme di legge per lo svolgimento di parte delle attività;
- istituire premi e borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali
- organizzare iniziative volte a supportare lo sviluppo di tutte le imprese interessate (sia Micro che PMI che Grandi Imprese) e a favorire la imprenditorialità, quali corsi di formazione e altre attività inerenti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese legate, direttamente e/o indirettamente, al turismo in Veneto.

La Fondazione potrà effettuare servizi di consulenza e assistenza tecnica, anche mediante la partecipazione a progetti finalizzati, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle proprie attività caratterizzanti

Art. 3 - Sede

La sede della fondazione è posta nel Comune di Treviso (TV).

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale

Art. 4 - Patrimonio - Fondo di Dotazione – Fondo Patrimoniale di Garanzia

Il Patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai depositi monetari costituenti il Fondo di Dotazione di cui all'atto costitutivo al quale il presente statuto è allegato.

Art. 5 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è utilizzato per il funzionamento della Fondazione ed è composto:

- dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti Fondatori, di Indirizzo e Sostenitori;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici non espressamente destinati a Patrimonio;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti Fondatori, di Indirizzo e Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed entro la fine del mese di aprile di ciascun anno approva il bilancio relativo all'anno precedente; nei 30 – trenta – giorni successivi alla rispettiva approvazione, il Consiglio di Amministrazione presenta e illustra all'Assemblea dei Partecipanti Fondatori e all'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo, in seduta comune, i predetti documenti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati. Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o dagli altri Organi della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse e, soltanto successivamente, al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondo di Dotazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 – Membri della Fondazione: Partecipanti Fondatori, di Indirizzo e Sostenitori

La Fondazione prevede la partecipazione alla sua vita, nelle modalità stabilite dal presente statuto, delle seguenti categorie di soggetti:

- Partecipanti Fondatori
- Partecipanti di Indirizzo
- Partecipanti Sostenitori

Art. 8 – Partecipanti Fondatori

Assumono la qualità di Partecipanti Fondatori le Imprese e quei soggetti privati e gli Enti che, alla data del 31/12/2018, risultano possedere la qualifica di Socio Ordinario o Socio di Indirizzo del Consorzio di Promozione Turisti-

ca Marca Treviso. I Soci ordinari, entro il termine del 31/12/2018, dovranno altresì costituirsi in una forma giuridica aggregativa che li rappresenterà nella Fondazione.

Con la precisazione che gli ex soci ordinari costituitisi in tale forma aggregativa debbono intendersi nel loro insieme come un unico partecipante fondatore.

Le imprese non rientranti in questa nuova forma aggregata aderente alla Fondazione, s'intenderanno dal 01/01/2019 non facenti parte della Fondazione di Partecipazione Marca Treviso.

Possono altresì assumere la qualità di Partecipanti Fondatori le C.C.I.A.A. territorialmente competenti nella Regione Veneto.

I predetti soggetti, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnano a corrispondere alla Fondazione la quota patrimoniale minima di Euro 50.000,00 (eurocinquemila/00) ed a corrispondere una quota annuale al Fondo di Gestione fissata dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori.

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte, previa richiesta fattane dal soggetto interessato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Sono fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori relative al trasferimento dei diritti amministrativi e di rappresentanza dei soci estinti o cessati ovvero in liquidazione.

Art. 9 –Partecipanti di Indirizzo

Sono Partecipanti di Indirizzo le persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnino a versare alla Fondazione a corrispondere alla Fondazione la quota patrimoniale minima di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) ed a corrispondere una quota annuale al Fondo di Gestione fissata dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori. In tale quadro, ad mero titolo di esempio, possono collocarsi tra i Partecipanti di Indirizzo le Associazioni di Categoria tra imprese insediate nella Regione Veneto;

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte, previa richiesta fattane dal soggetto interessato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La qualifica di Partecipante di Indirizzo permane per il periodo per il quale la quota annuale è stata regolarmente versata.

Art. 10 –Partecipanti Sostenitori

Sono Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione ed il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante l'apporto a corrispondere alla Fondazione la quota patrimoniale minima di € 5000,00 (cinquemila virgola zero zero) ed a corrispondere una quota annuale al Fondo di Gestione fissata dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori.

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte, previa richiesta fattane dal soggetto interessato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la quota annuale è stata regolarmente versata. A mero titolo di esempio, pos-

sono collocarsi tra i Partecipanti Sostenitori le Province, i Comuni, le IPA, le DMC, le DMO/OGD costituite in forma giuridica, gli Istituti di Credito/Banche, le Fondazioni culturali, i Musei, ecc.) insediate nella Regione Veneto.

Art. 11 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno uno dei suoi componenti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione dei Partecipanti di Indirizzo e dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti Fondatori, Partecipanti di Indirizzo e Partecipanti Sostenitori costituiti da enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- scioglimento dell'ente, a qualsiasi titolo dovuta;
- ammissione a procedura concorsuale;
- la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto. L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal regolamento contenente il Codice etico adottato ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti di Indirizzo ed i Partecipanti Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato entro il 30 settembre dell'anno antecedente con comunicazione da trasmettere a mezzo PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di Amministrazione e da quest'ultimo al Collegio Strategico. La perdita della qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante di Indirizzo e Partecipante Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione. In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica del Partecipante Fondatore, Partecipante di Indirizzo e Partecipante Sostenitore, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione ai soci dell'Ente cessato o estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'Ente cessato, estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di soggetti ai quali attribuire la qualità di socio destinatario di un riparto finale di liquidazione.

Art. 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Strategico (o di Indirizzo);
- l'Organo di Controllo - Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
- l'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo;

• l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione e viene nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Il Presidente della Fondazione, genericamente chiamato Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.

Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, l'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo, l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e tutte le assemblee congiunte. Partecipa inoltre di diritto al Collegio strategico.

Il Presidente, in caso di suo grave impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano. Decorsi 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di grave impedimento a carico del Presidente e nel perdurare della stessa, il Consigliere più anziano di età deve provvedere senza indugio a convocare il Consiglio di Amministrazione per la sostituzione del Presidente.

Il primo Presidente della Fondazione è di diritto il presidente del consiglio di amministrazione del trasformato Consorzio.

Art. 14 – Assemblea dei Partecipanti Fondatori

L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori è composta dai rappresentanti dei Partecipanti Fondatori.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei propri componenti aventi diritto al voto.

Ciascuno dei componenti dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori ha diritto ad un voto; detta Assemblea assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti, anche per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni componente può essere portatore al massimo di una delega. il voto del delegante non può divergere da quello del delegato.

L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori:

- a) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Direttore su designazione del Presidente;
- c) delibera su cambiamenti statutari;
- d) nomina il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, indicando anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
- e) nomina il Presidente del Collegio strategico, scelto tra imprenditori o professionisti locali;
- f) approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- g) approva le linee di indirizzo strategico elaborate dal Collegio strategico;
- h) delibera gli eventuali versamenti a carico dei Partecipanti Fondatori, previa acquisizione della disponibilità da parte degli stessi;
- i) definisce gli eventuali compensi dei Consiglieri di Amministrazione;
- l) delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che provvede alla convocazione della stessa mediante invio di messaggio di posta elettronica, da effettua-

re almeno 8 – otto – giorni prima della data fissata a tutti i Partecipanti Fondatori componenti l'Assemblea.

I componenti dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori durano in carica 3 anni. Nel caso di ingresso nella Fondazione di nuovi Partecipanti Fondatori, il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli eventuali criteri di ammissione di ulteriori componenti dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori in rappresentanza dei nuovi Partecipanti Fondatori, fino al raggiungimento di un numero massimo di 15 componenti, incluso il Presidente.

Ciascun Partecipante Fondatore persona fisica, non designato quale componente dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, ha diritto di essere ammesso all'Assemblea dei Partecipanti Fondatori come silente uditore qualora ne faccia, di volta in volta, esplicita richiesta nei modi e nei tempi indicati nel relativo avviso di convocazione.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori.

L'assemblea dei Partecipanti Fondatori può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 componenti, individuati come segue:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
- n. 8 rappresentanti dei Partecipanti Fondatori equamente ripartiti tra i Partecipanti Fondatori;
- n. 2 in rappresentanza dei Partecipanti Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede a:

- a) approvare il budget di ciascun esercizio;
- b) redigere il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- c) approvare il piano pluriennale delle attività (business plan pluriennale), anche sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal Collegio di Indirizzo;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- g) deliberare sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- h) proporre all'Assemblea dei Partecipanti Fondatori le modifiche al presente Statuto;
- i) la gestione del personale e gli eventuali nuovi incarichi;
- l) deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in Società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- m) nominare i rappresentanti della Fondazione negli organi collegiali delle Società e negli organismi partecipati;

n) approvare eventuali Regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione;

o) approvare l'eventuale Codice Etico;

p) approvare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle esclusioni eventualmente previste nel presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega e il relativo compenso, nonché conferire procure speciali al Direttore e ad altri dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, previa nomina di un segretario (anche esterno al Consiglio) responsabile della verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi e il relativo mandato scade con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori del bilancio consuntivo del terzo di detti esercizi.

La decadenza, la revoca ovvero le dimissioni dalla carica determinano l'obbligo di sostituzione in capo al soggetto a cui era spettata la nomina del componente cessato.

Ciascun amministratore, così come il Presidente, è revocabile con delibera assunta con il voto favorevole dei 2 / 3 (due terzi) dei componenti dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori con le maggioranze già previste dall'Art 14; nessuna indennità e/o risarcimento è dovuto all'amministratore revocato.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle medesime condizioni indicate al precedente articolo 14.

Art. 16 – Collegio strategico

Il Collegio strategico è l'organo costituito dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti di Indirizzo e dai Partecipanti Sostenitori.

Il Collegio strategico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti così nominati:

- un numero di componenti pari alla metà più uno del totale, eventualmente arrotondato per difetto, nominato dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori;
- un numero di componenti, pari alla metà dei rimanenti componenti da nominare, eventualmente arrotondato all'unità superiore, nominato dall'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo, se costituita;
- gli eventualmente residui componenti dall'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, se costituita.

Qualora l'Assemblea dei Partecipanti di indirizzo, ovvero l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, non sia costituita, spetta all'Assemblea dei Partecipanti Fondatori la nomina di un numero di componenti del Collegio strategico pari ai due terzi del totale, eventualmente arrotondato all'unità superiore; i rimanenti componenti sono nominati dall'altra Assemblea costituita.

Qualora non siano costituite né l'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo, né

l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, tutti i membri del Collegio strategico sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori.

Il Presidente del Collegio strategico è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, scegliendolo tra i componenti dalla stessa nominati.

Ciascuno dei componenti del Collegio resta in carica per tre anni a far data dalla sua nomina. La scadenza, la decadenza, la revoca ovvero le dimissioni dalla carica determinano l'obbligo di sostituzione in capo al soggetto a cui era spettata la nomina del componente cessato.

Costituisce causa di ineleggibilità e di decadenza dall'incarico di componente del Collegio strategico l'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione.

Il Collegio strategico provvede a:

- a) definire le linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- b) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esprimere parere obbligatorio sul business plan pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione; d) esprime parere obbligatorio sull'eventuale Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di attività e programmi;
- f) presentare al Consiglio di Amministrazione proposte coerenti con quanto sopra.

I pareri obbligatori di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma si considerano favorevoli se non espressi entro 30 giorni di calendario dalla richiesta degli stessi.

Il Collegio strategico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la partecipazione per delega.

Il Collegio strategico si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti, con l'osservanza delle modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Collegio Strategico.

Le riunioni del Collegio Strategico potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle medesime condizioni indicate al precedente articolo 14.

Art. 17 - Organo di Controllo - Collegio dei Revisori legali dei Conti

L'Organo di Controllo è costituito dal Collegio dei Revisori legali dei Conti, è composto da tre membri effettivi, iscritti al Registro dei Revisori Legali.

La durata in carica così come la scadenza, ovvero l'anticipato scioglimento del Collegio dei Revisori, coincidono con quelli del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico a ciascun componente del Collegio è rinnovabile una sola volta.

I componenti sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, che ne individua anche il presidente e ne determina il compenso.

L'organo, che esercita anche la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione accompagnatoria e al bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 18 – Assemblea dei Partecipanti di indirizzo

L'Assemblea dei Partecipanti di indirizzo è organo costituito da tutti i Partecipanti di indirizzo nel caso in cui il numero degli stessi sia maggiore di quattro e delibera unicamente in merito alla individuazione dei componenti del Collegio strategico, la cui nomina è riservata ai Partecipanti di Indirizzo ai sensi del presente Statuto. A tal fine, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed è presieduta dallo stesso Presidente o da un altro membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente; essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti di Indirizzo e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo.

L'assemblea dei Partecipanti di Indirizzo potrà svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle medesime condizioni indicate al precedente articolo 14.

Art. 19 – Assemblea dei Partecipanti Sostenitori

L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori è organo costituito da tutti i Partecipanti Sostenitori nel caso in cui il numero degli stessi sia maggiore di dieci e delibera unicamente in merito alla individuazione dei componenti del Collegio Strategico la cui nomina è riservata ai Partecipanti Sostenitori ai sensi del presente Statuto. A tal fine, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed è presieduta dallo stesso Presidente o da un altro membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente; essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Sostenitori e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori.

L'assemblea dei Partecipanti Sostenitori potrà svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle medesime condizioni indicate al precedente articolo 14.

Art. 20 – Scritture contabili e bilancio

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori nei termini previsti per le società per azioni.

Articolo 21 - Personale della Fondazione

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

In sede di trasformazione vengono garantite tutte le prerogative del personale e funzioni precedentemente in essere.

Articolo 22 – Codice etico

La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Scioglimento e Liquidazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad altre Fondazioni costituite per iniziative affini a quelle individuate all'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 24 – Norma transitoria

A seguito della trasformazione del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, la Fondazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali del trasformato Consorzio. Gli organi sociali nominati con l'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2021.

Fintanto che non verrà nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione da parte degli organi competenti in conformità alla disciplina posta dal presente statuto, rimarrà in carica il consiglio di amministrazione del trasformato Consorzio. La prima Assemblea dei Partecipanti Fondatori delibererà inoltre sulla nomina dei componenti dell'organo di Controllo - Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 25 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni.

F.to Giovanni Garatti

" Francesco Candido Baravelli